

232. SPECIALE COVID

IL COSIDDETTO RISTORI- BIS DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N° 149

01. NOZIONE

La copiosa produzione normativa, purtroppo continua a causa dell'espandersi della curva epidemiologica, firmato e pubblicato l'atteso decreto Ristori - bis.

Il Decreto Legge è datato 9 novembre 2020 ed è contraddistinto dal numero 149, è stato pubblicato sulla **GU** numero **279 del 9 novembre 2020**, composto di **32 articoli e tre allegati** il decreto **entra in vigore immediatamente dal 9 novembre**.

Il DL è rubricato

"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed è suddiviso **in 4 Titoli**:

Titolo I	Sostegno alle imprese e all'economia	Art. da 1 a 8
Titolo II	Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia	Art. da 9 a 20
Titolo III	Altre disposizioni urgenti	Art. da 21 a 30
Titolo IV	Disposizioni finali	Art. da 31 a 32

Vediamo in rapido dettaglio con richiamo agli articoli di maggior interesse.

02. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Il Titolo I consta degli articoli da 1 a 10.

ART. 1 **Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali**

L'allegato 1 al precedente DL 28 ottobre 2020, n. 137 che aveva riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, **hanno la partita IVA attiva** e che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO dell'Allegato 1 è stato sostituito dall'allegato 1 al presente decreto che riportiamo appresso.

ALLEGATO 1 (Nuova tabella che sostituisce la precedente)

In rosso con fondo bianco evidenziamo i codici ATECO aggiunti

Codice ATECO	Attività	Percentuale
49.32.10	Trasporto con taxi	100%
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100%
55.10.00	Alberghi	150%
55.20.10	Villaggi turistici	150%
55.20.20	Ostelli della gioventù	150%
55.20.30	Rifugi di montagna	150%
55.20.40	Colonie marine e montane	150%
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	200%
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200%
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	150%
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150%
56.10.42	Ristorazione ambulante	200%
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	200%
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	200%
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza	150%
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	200%
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200%
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200%
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200%
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200%
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200%
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
85.52.09	Altra formazione culturale	200%
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	200%
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	200%
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200%
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200%
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	200%
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200%
93.11.10	Gestione di stadi	200%
93.11.20	Gestione di piscine	200%
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200%
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	200%
93.12.00	Attività di club sportivi	200%
93.13.00	Gestione di palestre	200%
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200%
93.19.99	Altre attività sportive nca	200%
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	200%
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
93.29.30	Sale giochi e biliardi	200%
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200%
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e al coltivazione di hobby	200%
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	200%
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
96.04.20	Stabilimenti termali	200%
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	200%
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100%
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100%
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50%
74.20.11	Altre attività di fotoreporter	100%
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche	100%
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi	200%
85.52.01	Corsi di danza	100%
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100%
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali	100%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	100%
52.21.30	Gestioni di stazioni per autobus	100%
93.19.92	Attività delle guide alpine	200%
74.30.00	Traduzione e interpretariato	100%
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi di asporto	50%
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi	200%
91.02.00	Attività di musei	200%
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200%
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200%
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi	100%

Peri i sotto riportati **codici ATECO** con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree **arancioni** o **rosse** (elevata o massima gravità e livello di rischio alto) il contributo a fondo perduto è **aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'allegato 1.**

NOTA	56.10.30 gelaterie e pasticcerie
BENE:	56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti
	56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina
	55.10.00 alberghi

Il **comma 4** dispone che il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto **nell'anno 2021** agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità già disciplinate.

Il **comma 5** precisa che per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono quale attività prevalente una di quelle di cui all'allegato 1 il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto.

Il contributo, ai soggetti di cui al comma 4, spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019** con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.

Comunque il contributo spetta anche in assenza del requisito del fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

ART. 2 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del DPCM del 3 novembre 2020

A tali soggetti è riconosciuto **un contributo a fondo perduto** purché alla data del 25 ottobre 2020 abbiano la partita IVA attiva, e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO **riportati nell'Allegato 2** al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree **rosse** (scenario di

massima gravità e da un livello di rischio alto). Il contributo non spetta a coloro che abbiano attivata la partita IVA dal 25 ottobre 2020. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle **percentuali riportate nell'Allegato 2**.

ALLEGATO 2 (Tabella del nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti ed accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri e articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti a altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carni	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

ART. 3 Controlli antimafia

Le previsioni previste si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto.

ART. 4 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Alle imprese operanti nei settori **riportati nell'Allegato 2** al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai **codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12** che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**rosse**), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

d'azienda , con riferimento a ciascuno dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

RICORDA: Il credito **spetta a prescindere dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente.

ART. 5 Cancellazione della seconda rata IMU

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici **ATECO riportati nell'Allegato 2**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**rosse**).

ART. 6 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Per i soggetti operanti nei settori **riportati nella tabella di cui all'Allegato 1:**

- aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**rosse**);
- ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (**arancione**);
- la proroga al **30 aprile 2021** del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ART. 7 Sospensione dei versamenti tributari

- Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020,
- aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
- per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (**rosse**),
- nonché per i soggetti che operano nei **settori economici individuati nell'Allegato 2**,
- ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (**rosse**),

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai versamenti relativi all'IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato.

ART. 8 Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee

Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito.

03. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

Il Titolo II consta degli articoli da 9 a 20. Riportiamo gli articoli di maggior interesse.

ART. 10 Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari

Viene autorizzato l'arruolamento volontario, per l'anno 2021, l'arruolamento a tempo determinato con una ferma della durata di un anno. Il personale sarà posto alle dipendenze dell'Ispettorato della Sanità militare.

L'arruolamento riguarderà 30 ufficiali medici, 70 sottufficiali infermieri.

ART. 11 Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel **mese di novembre 2020** si applica anche in favore dei datori di lavoro privati **appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1**. La predetta sospensione **non opera** relativamente ai premi INAIL.

Viene sospeso il versamento degli stessi contributi per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**rosse**) **appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2**.

I versamenti sospesi sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi** , in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato.

ART. 12 Misure in materia di integrazione salariale

Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

ART. 13 Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle zone rosse nei cui territori sia disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50% della retribuzione** stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

ART. 14 Bonus baby-sitting

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**rosse**), nelle quali sia stata disposta

la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di **servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato mediante il libretto di famiglia.

Art. 15 Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Art. 16 Rifinanziamento Caf

Art. 17 Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

04. DISPOSIZIONI ULTERIORI

Il Titolo III consta degli articoli da 21 a 30. Riportiamo articoli di maggior interesse.

ART. 21 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Alle **aziende appartenenti alle predette filiere**, che svolgono l'attività identificate nei codici ATECO di cui all'allegato 3, è riconosciuto l'esonero, al netto di altre agevolazioni o riduzioni, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020 (il precedente DI aveva escluso novembre).

ALLEGATO 3 (Codici ATECO)

Codice ATECO	Attività
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.78.34	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

ART. 23 Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 novembre 2020) e fino alla scadenza del termine di emergenza, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Seguono le istruzioni operative.

ART. 24 Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 novembre 2020) e fino alla scadenza del termine di emergenza, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

...

05. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.